



Professione i.r.



Indirizzo Internet:
<http://www.snadir.it>
Posta elettronica:
snadir@snadir.it

**Periodico di attualità, cultura, informazione a cura dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**
Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel 0932/76.23.74 (2 linee r.a.) - Fax 0932/45.53.28
Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Sped. Abb.Post.Fil. RG - art.2, c.20/C L.662/96

**ANNO IX - N.3
Maggio - Giugno 2003**

Voto favorevole di Alleanza Nazionale - Forza Italia - Gruppo per le Autonomie - Lega Nord - Margherita - Udeur Popolari per l'Europa - Unione Democratici di Centro

Anche il Senato approva lo Stato Giuridico

Accolto l'Ordine del Giorno che impegna il Governo a predisporre un corso di preparazione al Concorso Entro breve tempo l'ultimo passaggio alla Camera

Stavolta siamo davvero in dirittura d'arrivo: l'Aula del Senato, dopo un articolato ed a volte acceso dibattito, ha approvato - con 142 voti favorevoli, 43 contrari e 16 astenuti - il ddl sullo stato giuridico degli insegnanti di religione.

Mai si era arrivati, nelle precedenti legislature, ad un punto così avanzato dell'iter legislativo, mai come oggi gli idr avevano potuto ragionevolmente pensare di avercela fatta: a questo punto, a parte un breve ritorno alla Camera per una correzione di



Prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir

carattere meramente tecnico (riguardante il triennio di spesa), possiamo legittimamente prevedere che entro poche settimane il ddl sarà finalmente trasformato in legge.

Da quando il 5 dicembre dello scorso anno il ddl fu approvato dalla Camera sono stati mesi, da parte dello SNADIR, di duro lavoro per potere ottenere quanto di più vicino possibile alle reali esigenze della categoria; così l'iter legislativo, anche se con l'ovvia lentezza causata da opposizioni e da ostacoli di ogni tipo, si è snodato attraverso il passaggio alle Commissioni del Senato (tra il gennaio e il marzo del 2003), raggiungendo il 2 aprile l'importante tappa della approvazione da parte della VII Commissione Istruzione del

Senato: un passaggio decisivo, in quanto in quella sede, oltre all'approvazione degli articoli del ddl, fu approvato un ordine del giorno (a firma del Sen. Brignone) che impegna il Governo, alla fine dell'iter legislativo, a predisporre le iniziative necessarie:

- 1) a verificare la possibilità di effettuare un corso di preparazione al concorso;
- 2) ad assicurare il carattere permanente dell'elenco graduato derivante dalla prima prova concorsuale
- 3) a salvaguardare la precedenza, anche con cattedre parziali, di quei vincitori di concorso non rientranti nel 70% dei posti disponibili per il conferimento degli incarichi ricadenti nel 30%.

Senz'altro una grande vittoria, tenacemente perseguita dallo SNADIR, che è scaturita direttamente dai lavori del 1° Convir 2003, tenutosi il 7 marzo scorso a Venezia, durante il quale il sottosegretario al MIUR On. Valentina Aprea (che ringrazio, insieme a quanti ci hanno sostenuto - in particolare il Ministro per gli Affari Regionali Sen. Enrico La Loggia - , per il suo impegno e la sua coerenza) aveva impegnato il Governo sia a fare in modo di rendere più spedito l'iter legislativo così da concludere tutto entro la fine dell'attuale anno scolastico, sia ad accogliere le modifiche migliorative richieste dal sindacato sottoforma di "ordine del giorno", piuttosto che di emendamenti che avrebbero certamente apportato un rischioso allungamento dei tempi.

Da quel momento il passo all'Aula del Senato per la discussione e l'approvazione è stato breve, anche se non privo, come sempre, di forti opposizioni; infatti anche in queste fasi i DS si sono distinti per la loro forte ostilità nei confronti delle legittime aspirazioni degli idr, e a questo punto non si può non dedurre che tale atteggiamento non ha nulla a che fare con la volontà di dare una sistemazione giuridica, quale che sia, ai cosiddetti "ultimi precari della scuola": è evidente che si tratta di una ostilità di carattere puramente ideologico che affonda le sue radici nei pregiudizi della vecchia sinistra, lontanissima dalla nuova sinistra riformista che intende tutelare tutte le componenti sociali; ancor meno si può accettare che, pur di rimanere ancorati a tali anacronistiche posizioni, i DS preferiscano danneggiare una categoria di lavoratori. E non è tutto; dalle file della sinistra si sono spesso levate affermazioni prive di qualsiasi fondamento, vedi ad esempio: "...atteso che alle facoltà teologiche si accede con titoli diversi (!) da quelli della scuola secondaria superiore" (Sen. Fulvio Tessitore, DS); è utile ricordare a questo proposito che ai corsi di Magistero in Scienze Religiose, al Baccalaureato e alla Licenza accede solo "chi è munito di un titolo di studio che dia accesso alle Università civili della propria nazione", cioè Diploma di Scuola Secondaria Superiore.

Ancora: "...occorre prevedere l'accertamento della preparazione degli idr nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche per garantire l'insegnamento" (Sen. Vittoria Franco, DS); "...nel 1985 fu approvata una norma che sanava i docenti allora in servizio anche se sprovvisti di titolo di studio di scuola secondaria" (Sen. Maria Chiara Acciarini, [continua a pag.3](#))



On. Valentina Aprea, sottosegretario al M.I.U.R.

ACCOLTO dal GOVERNO L'ORDINE del GIORNO PRESENTATO DAL SEN. GUIDO BRIGNONE

"Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, premesso che:

- l'articolo 5, comma 1, prevede in sede di prima applicazione, ossia in occasione della prima prova selettiva riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio "per almeno quattro anni nel corso



Sen. Guido Brignone, relatore al Senato del DdL sullo stato giuridico degli IdR

degli ultimi dieci anni", un concorso per titoli ed esami;
- nel medesimo articolo non è esplicitato il carattere permanente dell'elenco graduato derivante dalla prima prova concorsuale;
- non viene inoltre prevista per i vincitori della prima prova selettiva - che non si collocheranno in posizione utile per la copertura del 70 per cento delle cattedre da assegnare con contratto a tempo indeterminato - la precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell'articolo 3;

- impegna il Governo
- a) a verificare la possibilità di organizzare un corso finalizzato alla preparazione dei candidati alla prima prova selettiva su argomenti attinenti al programma d'esame;
 - b) a considerare le problematiche esposte in premessa al fine di assicurare, attraverso specifiche iniziative legislative, d'intesa con le autorità ecclesiastiche ed in coerenza con la vigente normativa concordataria, una maggiore stabilità e garanzia di occupazione a coloro che, inclusi negli elenchi, non abbiano conseguito l'assunzione a tempo indeterminato o determinato."

**2° Convir 2003
Milano 5 maggio 2003**
pag. 3

**In preparazione i testi
per il concorso**
pag. 8

**Barcellona:
positivo incontro
tra Snadir e Ferc-Cat**
pag. 4

- #### Sintesi del DdL 1877 e dell'OdG approvati
- ✓ Non è prevista nessuna laurea statale
 - ✓ I titoli di studio sono quelli previsti dall'Intesa
 - ✓ Le dotazioni organiche sono previste nella misura del 70%
 - ✓ Immissione in ruolo dei docenti di religione tramite concorso ordinario, avendo i titoli e l'idoneità
 - ✓ Il Dirigente Regionale comunica all'Ordinario diocesano i nominativi degli aventi diritto alla nomina in ruolo
 - ✓ Accedono al concorso in prima applicazione i docenti di religione:
 - ↳ Che abbiano svolto quattro anni di servizio continuativo di insegnamento della religione negli ultimi dieci anni
 - ↳ Per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello previsto per l'orario cattedra
 - ↳ Il Concorso per esami e titoli - previo corso di preparazione - verterà su:
 - a) Ordinamento scolastico
 - b) Orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso
 - c) Elementi di legislazione scolastica
 - ✓ L'elenco graduato, in prima applicazione, terrà conto del servizio prestato
 - ✓ In caso di revoca o di esubero. Mobilità all'interno del comparto scuola, subordinata al possesso dei titoli previsti, oppure diversa utilizzazione e mobilità

- Testo approvato al Senato**
pag. 2

- Il possibile è solo cominciato**
pag. 3

- Inaugurata la sede Snadir a Pisa**
pag. 4

- Il nuovo contratto e la smemoraggine dell'OO.SS. firmatarie**
pag. 5

- Lo Snadir alle elezioni degli organi statutari**
pag. 6

DISEGNO DI LEGGE

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877)

Art. 1.

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3.

(Accesso ai ruoli)

1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7 comma 2, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

2° CONVIR 2003 - MILANO 5 MAGGIO 2003

Professionalità e identità giuridica del docente di religione: garanzie e riconoscimenti

Lunedì 5 maggio 2003 al Centro dei Congressi Auditorium della Provincia di Milano si è tenuto il 2° Convir 2003, sul tema "Professionalità e identità giuridica del docente di religione. Garanzie e riconoscimenti". Un tema quantomai sentito, vista la presenza di 283 insegnanti di religione, cosa che ha ancora una volta testimoniato l'importanza per gli i.d.r di ottenere - con lo Stato giuridico - un giusto riconoscimento alla propria professionalità.

Il Convir si è aperto con i saluti dell'on. Roberto Formigoni Presidente della Regione Lombardia; il Prof. Gianfranco Lucini - nel portare i saluti del Sindaco di Milano - ha saputo sottolineare la necessità che nella scuola si dia il giusto riconoscimento a tutti gli insegnanti, i.d.r. compresi, ed ha riconosciuto che il ddl sullo Stato Giuridico rappresenta una importante soluzione per il personale delle scuole civiche.

Il Dott. Mario Dutto, direttore regionale dell'ufficio scuola della Lombardia, ha precisato che in una scuola che cambia e in particolare nella scuola milanese -che rimane scuola di frontiera e di sperimentazione - continuerà ad essere importante il contributo della cultura religiosa che gli i.d.r. con un nuovo stato giuridico potranno offrire.

Il senatore Valditara ha ricordato che il ddl sullo stato giuridico degli insegnanti di religione è stato uno dei primi disegni di legge che lui stesso ha firmato assieme ad altri componenti della maggioranza, affermando che la fine del precariato degli i.d.r. è un atto dovuto ed esprimendo la certezza che il ddl sarà presto approvato in forma definitiva.



Partecipanti al 2° Convir 2003 - Milano 5 maggio 2003

Con il suo intervento l'On. Valentina Aprea ha ribadito l'impegno della maggioranza nel risolvere l'annoso problema degli i.d.r. e soprattutto ha illustrato come l'attuale ddl sullo stato giuridico sia una soluzione che ha trovato consenziente la CEI in un percorso non privo di difficoltà per l'ostilità di certe forze politiche, ostilità superate per la ferma determinazione dell'attuale maggioranza di Governo.

E' intervenuto poi l'On. Di Teodoro, che ha relazionato sui lavori portati a termine dalla XI Commissione Lavoro - di cui è componente - la quale si è preoccupata di evidenziare gli elementi capaci di portare al riconoscimento degli i.d.r. come " lavoratori".

L'On. Beniamino Brocca, responsabile scuola dell'UDC, ha tratteggiato il difficile iter politico per arrivare allo stato giuridico.

Di ampio respiro la relazione di Monsignor Giavini sull'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola di oggi e di domani; il prelado ha portato, inoltre, i saluti del Cardinale di Milano.

Nel suo intervento l'Assessore Provinciale alla cultura e all'educazione Avv. Paola Frassinetti, ha evidenziato l'importanza culturale della Cultura Religiosa anche in una società e in una scuola laica e ha portato i saluti del Presidente della Provincia di Milano on. Ombretta Colli.

Il Prof. Borsò - componente la Segreteria Nazionale dello SNADIR - ha tenuto a sottolineare come lo Stato Giuridico sia un atto dovuto per ristabilire la dignità professionale degli i.d.r. e che esso rappresenta l'atto normativo che sigilla la parità dell'insegnamento della religione cattolica con le altre materie.

La relazione del Prof. Pasquale Troia, direttore del Centro Studi dello SNADIR, ha sottolineato la valenza della professionalità dell'i.d.r. come garanzia per una cultura religiosa nella scuola e nella società e ha messo in evidenza il valore educativo, formativo e culturale dell'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola italiana. Chiara, forte e coraggiosa l'analisi fatta dal Segretario Nazionale dello SNADIR Prof. Orazio Ruscica che ha chiarito sia alcuni dei punti nodali del testo di legge, sia la posizione assunta dalle forze politiche di fronte allo Stato giuridico.

Un ampio respiro europeo è stato dato al Convegno dalla presenza del Prof. Bernat Villalonga, Presidente della FERC-CAT (Federacio' d'Ensenyants de Religio de Catalunya di Barcellona) e da don Pere Carulla formatore degli i.d.r. di Barcellona, che hanno portato l'esperienza e la voce dei colleghi spagnoli. Ha coordinato i lavori la Prof.ssa Angela Loritto, componente la Segreteria Nazionale dello SNADIR.



da sinistra: Prof.ssa Angela Loritto, Prof. Orazio Ruscica, On. Valentina Aprea, Mons. Gioavanni Giavini, Prof. Pasquale Troia

Rossella Sudano

Stato Giuridico: passaggio importante al Senato!

segue da pag.3

DS): il che farebbe pensare ad una marea di insegnanti privi del titolo di scuola media superiore, che, invece - in tutta Italia - risultano essere 81 nel 1989/90, e appena 55 oggi! (come si evince chiaramente dalla tabella pubblicata a lato; forse oggi moltissimi sono già in pensione). E che dire, infine, dell'opposizione dei DS al criterio di mobilità all'interno della scuola in caso di revoca dell'idoneità previsto nel ddl: perché è così difficile per loro accettare che venga salvaguardato il posto di lavoro a degli insegnanti che, nel caso in cui perdessero l'idoneità, sarebbero altrimenti sul lastrico? Certo, tali docenti non potrebbero più insegnare religione, ma almeno avrebbero comunque di che sostentarsi passando ad altro impiego o insegnamento (ovviamente avendone il titolo e abilitazione)! Per fortuna si è trattato di proposte e di atteggiamenti che non hanno impedito al ddl di fare il suo corso, e di presentarsi così alla votazione definitiva, in Senato, forte di 142 voti favorevoli.

Tra breve, quindi, la trasformazione in legge. E poi?

Possiamo legittimamente prevedere che a settembre sarà la volta - da parte del MIUR - dell'emanazione delle ordinanze esplicative che stabiliranno tutti i dettagli e le modalità di applicazione della legge; in autunno potrebbe venire bandito il concorso, al quale dovrebbe fare seguito, entro Natale, lo svolgimento del corso preparatorio. Infine, nei primi mesi del 2004, gli esami veri e propri; ovviamente ci saranno ancora particolari da definire, ostacoli da superare, situazioni da modificare, e in questo lo SNADIR sarà sempre in prima linea, forte del sostegno della "base", nell'individuare e raggiungere gli obiettivi più favorevoli agli insegnanti di religione.

Mi preme però sottolineare, in conclusione, che a noi sembra un esercizio alquanto dispendioso di energie intellettuali quello profuso da alcuni per precisare che l'Ordine del Giorno approvato in VII Commissione non è una realtà ma solo una possibilità.

La progettualità, che è solo possibilità, per diventare una realtà semplicemente presente richiede passione ed impegno: questo noi lo assicuriamo, come abbiamo assicurato in questi anni il nostro impegno con competenza, passione e coerenza; così come assicuriamo che continueremo a vigilare e, se necessario, a sollecitare il Governo affinché mantenga l'impegno morale e politico assunto con questo ordine del giorno.

Orazio Ruscica

"Sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria (...) gli insegnanti di religione che con l'anno scolastico 1985/86 abbiano cinque anni di insegnamento (DPR 751/1985, lettera b punto 4.6.2)

Dalla relazione tecnica allegata al Disegno di Legge Mattarella (X Legislatura)

IdR	A.S. 1988/1989	
Scuola media Inferiore	6182	
Scuola media Superiore	5254	

Da un statistica effettuata negli anni 1989/90 (Una disciplina in cammino, SEI)

IdR solo con Licenza Media		Solo con Licenza media
Scuola media Inferiore	0,8%	49,5
Scuola media Superiore	0,6%	31,5
Totale insegnanti senza Diploma di Scuola Secondaria (a.s. 1989/90)		81

Dall'annuario della CEI 2002

IdR	A.S. 2001/2002	Solo con Licenza media	
Scuola media Inferiore	3287	0,8%	26,3
Scuola media Superiore	4782	0,6%	28,7
Totale insegnanti senza Diploma di Scuola Secondaria (a.s. 2001/2002)			55

Il possibile è solo cominciato?

E' fatta! Gli idr hanno uno statuto giuridico! Riconoscimento, o concessione di un diritto? Perché c'è differenza. Non solo nel presente, come ci può essere tra la giustizia e l'elemosina (ed in questi tempi di private giustizie, anche le leggi rischiano di essere sospette!). La differenza è nel futuro, per quanto questo ddl possa modificare il futuro. E con la nostra responsabilità. Ora che il nostro futuro è più che mai nostro. Anche perché una legge è una legge. In una società democratica. In uno Stato. E questa è legge dello Stato italiano.

L'approvazione del ddl sullo stato giuridico degli idr mi ha fatto 'vedere la speranza': ho visto che è ancora possibile che il possibile diventi realtà, verità di fatto e non verità di opinioni. Allora è vero anche ciò che alcuni ritenevano possibile. E sì, perché fino a qualche tempo fa, molti non credevano in questa possibilità storica. Parlavano di miracolo. Ed il miracolo lo attendevano dall'alto. Mentre questo ddl dimostra che questi miracoli rappresentano quel possibile sperato da molti ma che era e diventa possibile per alcuni e poi realtà per tutti. E già perché adesso tutti (anche quelli che stavano a guardare, o quegli altri che remavano contro, o gli altri che non si definivano...) tutti ne usufruiscono.

Sono consapevole che questo ddl non è già un'estate di frutti. Ma nemmeno l'inverno dell'altro ieri. Quando altrove altri decidevano. E potevano anche decidere per il no e per il sì. E non c'erano diritti. Ora questo ddl ci riconosce il diritto e la dignità professionale (sul piano giuridico perché su quello scolastico ognuno di noi aveva già la sua qualificazione). Diritto che da tutti deve essere riconosciuto (è legge!) e nessuno potrebbe gestire privatamente o condizionare. Diritto che può essere sempre più migliorato nella sua fruizione futura. Salvo restando il concordato e quanto ne deriva - ed anche qui le leggi sono leggi. E legge tra Stati.

Il problema vero - lo abbiamo sempre detto - è la qualità professionale del docente. E non solo dell'idr. Perché la sua qualità professionale sia pari al diritto che lo Stato gli riconosce. Perché la professionalità dell'idr non scaturisce da questo ddl. Ma dalla sua identità: se vuoi 'fare il docente' non puoi che farlo professionalmente. Il problema è che se molti - prima di questo ddl - non 'professavano', adesso che faranno? Continueranno a non professare e ad impiegarsi, ad applicarsi? Perché ora c'è una doppia responsabilità: in quanto docenti di fatto ed in quanto docenti con stato giuridico, di diritto. E c'è anche una richiesta da parte dello Stato di farci 'concorrere'. Come se fino ad ora fossimo stati fermi. Ed il sapere correre non fosse una nostra competenza. Di tutti? Non credo.

Questo ddl rende possibile un futuro diverso. Ci permette di appropriarci di un futuro. Ci riconosce il diritto di crearci un futuro professionale. Regolato da un codice deontologico (quando lo definiamo e lo dichiariamo per l'idr?) e da un ordine professionale. In libero Stato e in libera Chiesa. Fedeli alla professionalità che professiamo e consapevoli che per l'idr - e forse non solo per l'idr - professionalità non è una bella parola (ora molto globalizzata e consunta) che deriva da professore ma dalla fede civile e cristiana che dichiariamo e pratichiamo nelle opere di tutti i giorni con gli studenti e tutti coloro che credono nella scuola. Perché se questo ddl non serve a contribuire a migliorare la qualità della scuola, forse è soltanto un privato privilegio concesso ad una categoria atipica di lavoratori della scuola. Perciò l'universo scolastico da oggi deve essere 'più possibilmente' migliore. Potrebbe. Ma, come si dice, un sogno è impossibile fino a quando non lo realizza. Ma una volta avverato, devi crearti un altro sogno. Se per professione vuoi fare, veramente, il professore.

Pasquale Troia

Barcellona: positivo incontro tra Snadir e Ferc-Cat



da sinistra: Prof. F. Fontbona, Prof. F. Viger, Prof. O. Ruscica, Prof. P. Troia

Primo incontro a Barcellona tra lo SNADIR e la FERC-CAT (Federazione Insegnanti di Religione Cattolica di Catalogna); nel corso di una cena di lavoro i rappresentanti dello SNADIR (il Segretario Nazionale Prof. Orazio Ruscica e il Direttore del Centro Studi Prof. Pasquale Troia) e del collettivo catalano hanno discusso ampiamente del disegno di legge Moratti e di una sua possibile futura applicazione in Spagna.

L'indomani la comitiva si è trasferita all'Abbazia di Monserrat, a circa 40 KM da Barcellona; lì si è tenuto un incontro con un folto gruppo di docenti di religione accompagnati dalle loro famiglie: dopo la Santa Messa, il Padre Abate ha accolto insieme ai monaci le delegazioni dello SNADIR e della FERC-CAT, dimostrandosi molto interessato alle problematiche della

categoria ed auspicando per essa un futuro professionale più adeguato alle attuali leggi europee.

Nel pomeriggio si sono tenute due conferenze molto interessanti - una sul tema dello stato giuridico degli idr e l'altra sulla formazione dei docenti - che hanno visto la partecipazione, come moderatore, del rappresentante dell'UNESCO a Barcellona, Prof. Francesc Fontbona; alla fine il dibattito e la conclusione da parte del Prof. Bernat Villaronga, presidente della FERC-CAT, che ha ringraziato i rappresentanti dello SNADIR per la loro presenza e si è congratulato con loro per il proficuo lavoro svolto a favore degli idr in Italia; il Prof. Villaronga ha concluso auspicando ulteriori collaborazioni tra lo SNADIR e la FERC-CAT, augurandosi che in un prossimo futuro anche in Spagna si realizzino le condizioni perché gli insegnanti di religione cattolica possano raggiungere un soddisfacente stato giuridico a coronamento delle loro qualità professionali.

Francesc Viger



Barcellona 30 marzo 2003: rappresentanti della Ferc-Cat

MANIFESTO DI SANT MEDIR
APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DURANTE L'ISOLAMENTO E LO
SCIOPERO DELLA FAME DEI MAESTRI E INSEGNANTI DI
RELIGIONE DELLA CATALOGNA
IL GOVERNO AUTONOMO CI TOGLIE IL PANE
13 E 14 GIUGNO 2003 NELLA PARROCCHIA di SANT MEDIR
DI BARCELLONA

Ancora una volta la fine dell'anno scolastico è un cattivo momento per gli insegnanti ed i professori di religione cattolica delle scuole pubbliche della Catalogna.

Mentre nel resto delle comunità educative l'anno scolastico finisce e ci si prepara per le meritate vacanze, noi patiamo per la totale e assoluta precarietà della nostra situazione professionale.

Nel prossimo anno scolastico a molti di noi verrà imposta una riduzione di giornata ingiustificata che avrà delle gravi ripercussioni sulla nostra vita professionale. A molte famiglie verrà ridotto il reddito della metà. Non è una novità, nel corso degli ultimi anni molti già si sono trovati in questa situazione (con serie conseguenze sulla qualità della vita personale e familiare). Ancora peggio, ci saranno persone che verranno escluse dal lavoro; con questo sistema durante il passato anno scolastico sono state licenziate 11 persone. Durante questo prossimo anno scolastico circa 244 persone si troveranno senza lavoro perché non potranno giustificare 48 mesi "di anzianità lavorativa". Il responsabile di questa situazione è il governo autonomo della Catalogna.

Denunciamo la mancanza di volontà politica da parte di Convergencia i Unio (CiU) nel risolvere la nostra precaria condizione professionale. Il consigliere dell'istruzione non ha rispettato i nostri diritti sindacali quando ha negato il diritto alla trattativa collettiva della Federazione degli Insegnanti di Religione della Catalogna (FERC), prima forza sindacale del personale docente di ruolo nelle passate elezioni del 19 febbraio 2003.

Per noi una condizione lavorativa dignitosa è molto più che una rivendicazione del sindacato, è una chiamata a favore della dignità professionale e personale dei maestri e degli insegnanti di religione e, anche, delle nostre famiglie.

CHIEDIAMO:

GIORNATE A TEMPO COMPLETO IN UN UNICO CENTRO PER TUTTO IL CORPO INSEGNANTE E I MAESTRI DI RELIGIONE;
CONTRATTO DI LAVORO FISSO PER TUTTO IL CORPO INSEGNANTE E I MAESTRI DI RELIGIONE DELLA CATALOGNA CON LA PERCEZIONE DEI TRIENNI E DI TUTTI I BENEFICI LEGALI CHE NE DERIVANO IN QUANTO LAVORATORI.

Modica, 9 giugno 2003

Spett.le
ARAN – Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Comparto Scuola
Via del Corso, 476
00186 ROMA

Prot. 0573

Oggetto: Intesa C.C.N.L. Comparto scuola – Ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione.

Spett.le Aran,
l'intesa del C.C.N.L. per il comparto scuola siglata il 16 maggio u.s. prevede nella premessa che le precedenti disposizioni abbiano valore soltanto se riportate nel predetto contratto.

Desideriamo far presente che le norme di cui all'art.53 legge 312/1980, modificate ed integrate dall'art.3, commi 6 e 7 DPR 399/88 non sono state riportate nel contratto siglato il 16 maggio u.s. (mentre erano state riportate al comma 7 dell'art.66 del C.C.N.L 4 agosto 1995)

Al fine di evitare difficoltà interpretative ed erronee applicazioni, chiediamo a codesta Agenzia di provvedere - in sede di firma definitiva - ad inserire a favore degli insegnanti di religione il beneficio della ricostruzione di carriera così come previsto dall'art.53 legge 312/1980 e dall'art.3, commi 6 e 7 DPR 399/88.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale
Prof. Orazio Ruscica

Roma, 11 giugno 2003

SNADIR
Via Sacro Cuore, 87
97015 Modica (Rg)

Oggetto:CCNL Comparto Scuola. Insegnanti di religione.

Egr. Prof. Ruscica,

In relazione a quanto ha rappresentato con la Sua nota n.573 del 9 giugno u.s., Le comunico di aver già provveduto a modificare il testo contrattuale inserendo, all'art. 142 (trasformatore) il richiamo in vigore dell'art. 66, comma 7, del CCNL 4. agosto 1995.

Cordiali saluti.

Pasquale Palmiero, direttore generale.

Solidali con la FERC-CAT

Nell'Europa delle nazioni, quell'Europa che ricerca ed intende garantire la qualità della vita e il riconoscimento della dignità e del diritto di ogni cittadino europeo a professare il suo lavoro, esistono regioni come nella nobile Catalogna in cui si verificano situazioni come quelle denunciate dai nostri colleghi di religione nella loro protesta e nel loro manifesto di Sant Medir. In un'Europa che crede e comincia ad investire 'sempre di più' nell'educazione e nella formazione completa ed integrale dei suoi cittadini esistono gestori di istituzioni che rifiutano il diritto che ogni cittadino ha di dialogare con i suoi legittimi rappresentanti politici e amministrativi. Queste istituzioni non sono rappresentative di una nazione Europea. E se tutto questo viene specificato con il fatto che colleghi di religione perderanno il loro posto di lavoro, la domanda è ovvia: può una comunità nazionale ed europea discriminare la professionalità di un docente secondo la disciplina che insegna? Solo perché anche i nostri colleghi catalani insegnano religione il loro diritto al lavoro ed il contributo che hanno offerto e sanno offrire alla scuola catalana ed europea non avrà una garanzia? Questa è discriminazione. E' razzismo ideologico. Contrario alle nobili battaglie politiche e civili della Catalogna e dell'Europa. E ci auguriamo che la Chiesa catalana dimostri la sua solidarietà ai nostri colleghi che come noi continuano a garantire l'insegnamento e la conoscenza del patrimonio cristiano nazionale ed europeo nelle scuole.

Lo Snadir ritiene gravemente penalizzante la decisione del ministro dell'insegnamento Carme Laura-Gil; condivide e sostiene la protesta degli insegnanti di religione catalani. Ed auspica un immediato confronto del Governo Catalano con la FERC, gli unici e soli legittimi rappresentanti degli insegnanti di religione.

Lo Snadir testimonierà personalmente questa solidarietà nel prossimo incontro che il prof. Ruscica, segretario nazionale dello Snadir e il prof. Troia, direttore del Centro Studi avranno a Barcellona con i colleghi catalani per progettare insieme un futuro professionale e qualificare sempre più il nostro contributo culturale alla scuola e ai nostri studenti.

La Segreteria Nazionale

INAUGURATA A PISA LA SEGRETERIA PROVINCIALE DELLO SNADIR

Sabato 3 maggio 2003 alle ore 17, 30 è stata inaugurata la Segreteria Provinciale con coordinamento regionale del Sindacato Nazionale degli Insegnanti di Religione Cattolica (S.N.A.D.I.R.) Pisa.

Nella sede di Pisa in via Canavari 15, dopo la benedizione di don Luca Volpi dei locali, il segretario provinciale, prof.ssa Sandra Fornai, dopo aver ricordato l'indispensabile apporto fornito dal Sindacato al disegno legge "Moratti" che finalmente prevede l'auspicato riconoscimento dello stato giuridico, ha illustrato ai presenti gli orientamenti e le iniziative che la Segreteria Provinciale intende perseguire, in vista del concorso che immetterà in ruolo gli insegnanti di Religione Cattolica. I quasi cento docenti pisani di Religione Cattolica iscritti al Sindacato e i più di trecentocinquanta insegnanti di Religione Cattolica di tutta la Regione Toscana testimoniano l'importanza e la crescita dello S.N.A.D.I.R., sindacato di soli docenti di Religione Cattolica, capace di offrire ai suoi iscritti e a tutti gli insegnanti di Religione Cattolica competenza e disponibilità, nel quadro di un prezioso servizio ecclesiale collocato nel mondo della scuola in così rapido mutamento.

La Segreteria Provinciale è a disposizione degli interessati il martedì e il venerdì dalle ore 17, 00 alle ore 19, 00. Per ulteriori contatti è possibile telefonare al numero della Segreteria 050 970370 ed al Segretario Provinciale 347 7313947 oppure utilizzare l'indirizzo di posta elettronica snadir.pi@snadir.it



Inaugurazione sede Snadir di Pisa

Massimo Salani

Il nuovo contratto e la smemorataggine delle OO.SS. firmatarie

Un po' di Storia non guasta mai, men che meno quando si parla dello scenario sindacale perché i colleghi spesso dimenticano l'avvicinarsi dei fatti e realizzano solo l'ultima dichiarazione di Caio o di Sempronio e così...vivono felici e contenti...

Dopo 17 mesi di vacanza contrattuale (dal 31/12/2001), dopo mesi di " teatrini governativi" tra il Ministro Moratti e il Ministro dell'Economia Tremonti (promessi 381,25 per i docenti e 85 per gli ATA)

Tabella 1 - Aumenti lordi sulla retribuzione base - Decorrenza 01.01.2003

Anzianità in anni	Docente scuola Materna ed Elementare	Docente diplomato Istituto secondario di II grado	Docente scuola Media	Docente laureato Istituto secondario di II grado
da 0 a 2	67,69	67,79	73,58	73,58
da 3 a 8	70,63	69,63	75,61	77,74
da 9 a 14	75,26	75,26	82,25	84,41
da 15 a 20	81,85	81,85	89,89	92,64
da 21 a 27	88,24	91,38	97,31	103,12
da 28 a 34	94,56	97,64	104,50	109,99
da 35	99,25	102,39	109,99	115,46

Tabella 2 - Aumenti lordi sulla Retribuzione Professionale (RPD) Decorrenza 01.01.2003

Anzianità in anni	Docente scuola Materna ed Elementare	Docente diplomato Istituto secondario di II grado	Docente scuola Media	Docente laureato Istituto secondario di II grado
da 0 a 14	31	31	31	31
da 15 a 27	37	37	37	37
da 28	60	60	60	60

Tabella 3 - Aumenti lordi sulla Retribuzione + RPD - Decorrenza 01.01.2003

Anzianità in anni	Docente scuola Materna ed Elementare	Docente diplomato Istituto secondario di II grado	Docente scuola Media	Docente laureato Istituto secondario di II grado
da 0 a 2	98,69	98,79	104,58	104,58
da 3 a 8	101,63	100,63	106,61	108,74
da 9 a 14	106,26	106,26	113,25	115,41
da 15 a 20	118,85	118,85	126,89	129,64
da 21 a 27	125,24	128,38	134,31	140,12
da 28 a 34	154,56	157,64	164,50	169,99
da 35	159,25	162,39	169,99	175,46

Tabella 4 - Aumenti Retribuzione + RPD al netto delle ritenute* - Decorrenza 01.01.2003

Anzianità in anni	Docente scuola Materna ed Elementare	Docente diplomato Istituto secondario di II grado	Docente scuola Media	Docente laureato Istituto secondario di II grado
da 0 a 2	88,36	88,44	93,59	93,59
da 3 a 8	90,97	90,08	95,40	97,29
da 9 a 14	95,09	95,09	101,30	103,22
da 15 a 20	106,40	106,40	113,55	115,99
da 21 a 27	112,08	114,87	120,14	125,31
da 28 a 34	138,60	141,34	147,44	152,32
da 35	142,77	145,56	152,32	157,18

* Ritenuta dell'8,75% per INPDAP e dello 0,35% per Fondo Credito sull'aumento della retribuzione base e della RPD. Ritenuta del 2,5% per TFR sull'80% del solo aumento retributivo, supponendo invariate le ritenute sulla IIS conglobata nella retribuzione base.

Tabella 5 - Aumenti netti dopo l'imposizione fiscale* - Decorrenza 01.01.2003

Anzianità in anni	Docente scuola Materna ed Elementare	Docente diplomato Istituto secondario di II grado	Docente scuola Media	Docente laureato Istituto secondario di II grado
da 0 a 2	62,73	62,80	66,45	66,45
da 3 a 8	64,59	63,96	67,73	69,08
da 9 a 14	67,51	67,51	71,92	73,29
da 15 a 20	75,54	75,54	80,62	82,35
da 21 a 27	79,58	81,56	85,30	88,97
da 28 a 34	98,41	100,35	104,68	108,15
da 35	101,37	103,35	108,15	111,60

* Agli importi di tabella 4 si è applicata l'aliquota IRPEF del 29% e non si è tenuto conto delle addizionali Regionali e Comunali. Gli importi della tabella 5 saranno in pratica ulteriormente ridotti.

sul piano economico si era giunti ad un accordo: oltre alle somme previste dall'inflazione programmata, il rinnovo del contratto avrebbe avuto altri 191 milioni di euro derivati dal taglio delle cattedre realizzato nell'anno scolastico 2002/2003. Questi i fondi certi. Altri 134 milioni di euro si sarebbero aggiunti se fossero stati effettuati e convalidati dal Tesoro le ulteriori riduzioni di personale in programma (vedi circolare sugli organici).

Per il personale ATA in totale 70 milioni di euro, previa verifica sull'organico dei non docenti.

I 191 milioni di euro per i docenti corrispondevano ad un taglio di cattedre pari a 6.900 unità, mentre la Finanziaria ne prevedeva 8.500.

In concreto quello che noi avremmo visto nel nostro cedolino sarebbe stato un aumento medio di 110 euro. Indubbiamente ben lontani da quei parametri europei ventilati all'inizio delle trattative.

La cosa più lecita da chiedersi è come sia possibile accettare dei miglioramenti contrattuali sui risparmi di spesa. Veramente umiliante per l'intera categoria dover verificare che sulla scuola continuava a non esserci nessun investimento da parte dello Stato, la scuola si mantiene da sola.

Ancor più grave se noi consideriamo che la Riforma, che è già stata approvata (legge n.53 del 28 marzo 2003), partirà a costo zero. Non dobbiamo dimenticare, però, che questo Contratto prevedeva anche la revisione dell'impianto normativo ed è su questo aspetto cruciale che si erano arenate le trattative, questo almeno fino al 15 maggio 2003, vediamo i punti essenziali di contrasto.

- 1) i livelli di contrattazione e le relazioni sindacali.
- 2) I rapporti tra collegio dei docenti e dirigente.
- 3) I poteri sanzionatori del Dirigente.
- 4) Il sistema di valutazione degli insegnanti.

1) La bozza del contratto proposta dall'Aran prevedeva che rimanessero di competenza del tavolo negoziale d'istituto solo alcune materie, quali: i diritti sindacali, i contingenti di personale per garantire i servizi minimi in caso di sciopero, l'attuazione della normativa sulla sicurezza, la misura dei compensi accessori.

2) Le funzioni obiettive che sembrava dovessero sparire, dovevano essere designate direttamente dal Dirigente scolastico e lo svolgimento dell'incarico non sarebbe servito a fare carriera. La clausola negoziale non regolava in alcun modo l'accesso all'incarico per cui non sarebbe più stato vincolato dal possesso di requisiti o titoli specifici (previsti dall'integrativo nell'art.37). Il collegio, quindi, avrebbe perso la prerogativa di designare i docenti a cui affidare gli incarichi, fermo restando, invece, il proprio potere nella definizione del POF, alla cui realizzazione gli incarichi di funzione obiettivo sarebbero rimasti comunque legati. Sarebbe diventato un semplice atto di gestione emesso in piena discrezionalità dal dirigente scolastico.

3) Altro tasto dolente erano i permessi, nella proposta ARAN si leggeva "...a domanda del dipendente possono inoltre essere attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari debitamente documentati. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità possono essere fruiti i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica..." Solo apparentemente non cambiava nulla, in realtà l'inserimento dei verbi servili nel testo contrattuale serviva a dare nuovamente all'Amministrazione un potere discrezionale che il contratto del '99 aveva eliminato.

4) Senza commenti la previsione fatta dalla proposta ARAN di un sistema di valorizzazione economica degli insegnanti che tenesse conto del rendimento degli alunni. La valorizzazione della funzione docente è un argomento troppo delicato perché possa venire liquidato in una norma contrattuale, richiede tempo e analisi precisa e puntiforme della situazione scolastica nel suo insieme.

5) Ultima ma non meno preoccupante la possibilità da parte del Dirigente di comminare sanzioni pecuniarie o addirittura sospendere dal lavoro il personale ATA (ausiliario, tecnico, amministrativo) prevista dall'articolo 64 dell'ipotesi di contratto scuola. Attualmente i Dirigenti possono fare rimproveri verbali e scritti, per le altre sanzioni, dalla multa alla sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni, la competenza era degli ex Provveditorati.

Come abbiamo già sottolineato, questo fino al 15 maggio 2003.

I dirigenti sindacali Confederali minacciavano la proclamazione di un ulteriore sciopero se l'ARAN non avesse modificato la proposta del Contratto, fuoco e fiamme dai siti Confederali.

Poi, improvvisamente, il 16 maggio 2003, la notizia fulminante: " Il Contratto del personale della scuola è stato firmato." Piena soddisfazione nell'area sindacale.

Solo la Federazione Gilda UNAMS si era ritirata dal tavolo delle trattative già il giorno prima.

La meraviglia è che sono state accolte tutte le richieste Confederali, compreso un aumento economico che ad una analisi approfondita è meno consistente di quello che vogliono far apparire, soprattutto considerando che le cifre pubblicizzate sono cifre lorde e che, pertanto, devono essere ridimensionate dalle ritenute IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali per arrivare alla cifra netta, che è ben lontana dall'equiparazione agli stipendi europei (vedi a lato tabelle). Naturalmente nessuno vuole dire che questi aumenti sono l'accettazione di un risparmio sugli organici, per cui verranno penalizzati soprattutto i precari e gli insegnanti di sostegno.

I Sindacati firmatari hanno accettato il solito gioco delle " tre tavolette", togli da una tasca per metterli in un'altra, e avranno l'impudenza di gridare allo scandalo ancora una volta per i risparmi che ancora una volta vengono fatti sulla scuola.

Completamente finita nell'oblio la proposta di contrattazione separata che avrebbe potuto essere l'unica possibilità per un effettivo riconoscimento dell'area docente e il conseguente rilancio della professionalità con adeguato riconoscimento economico, ma ovviamente questa proposta avrebbe penalizzato i " grossi Sindacati" che hanno tutti, in modo compatto, più volte, già dichiarato di essere contrari.

Per ciò che riguarda la possibilità di carriera, il tutto è stato demandato ad una Commissione che nell'arco di due anni dovrebbe individuare criteri e modalità di progressione di carriera.

Le possibili interpretazioni di questa improvvisa svolta sono due:

- i Sindacati firmatari sanno fare miracoli e per questo sono riusciti in 24 ore a ribaltare la drammatica situazione. Tutti sappiamo benissimo che la condizione principale per ottenere il miracoloso consenso dei grossi Sindacati è non intaccare il loro potere assoluto che esercitano attraverso le relazioni sindacali.

- oppure la paura del Governo di perdere consensi in una fase elettorale è stata più forte persino delle minacce di Tremonti che per 17 mesi era riuscito a bloccare ogni forma di accordo con i suoi calcoli ragionieristici. In questo caso è il periodo elettorale che come sempre è capace di grandi miracoli.

Dietro questa vittoria di facciata qualcuno riesce a spiegarci cosa dovrà pagare il personale della scuola oggi e soprattutto domani?

E' doveroso sottolineare che il CCNL è diventato ormai cosa talmente ridotta alle decisioni pattizie tra Sindacati e ARAN che ciò che non viene pattuito nel Contratto non può avere applicazione come prevede la stessa intesa del CCNL nella premessa dove esplicita " le precedenti disposizioni hanno valore soltanto se riportate nel predetto Contratto".

Non sappiamo se sia stata la solita svista dei Sindacati firmatari, ma nel Contratto siglato il 16 maggio non era stato inserito a favore degli insegnanti di religione il beneficio della ricostruzione di carriera così come previsto dall'art.53 L.312/1980 e dall'art.3, commi 6 e 7 DPR 399/88.

A rinfrescare la memoria agli smemorati Sindacati firmatari ha provveduto, ancora una volta, lo SNADIR che con lettera del Segretario Nazionale, prof.re Orazio Rustica, faceva notare la gravissima lacuna del Contratto e le gravissime conseguenze sugli insegnanti di religione (vedi a pag. 4 le lettere dello Snadir alla Aran e la risposta dell'Aran.

Con soddisfazione possiamo dire che l'ARAN ha riconosciuto la lacuna e ha provveduto a colmarla.

Noi continuiamo sempre a chiederci da anni : " i Grandi Sindacati" leggono quello che firmano o le loro "dimenticanze" sono il risultato di un preciso atteggiamento nei confronti della categoria e in particolare degli i.d.r. ?

Sarà pure una coincidenza, ma i colleghi non possono aver dimenticato quante "omissioni" hanno subito negli ultimi anni da parte dei " grandi Sindacati"; e ci sorge anche il legittimo dubbio che l'ultima "dimenticanza" sulla ricostruzione di carriera degli i.d.r. fosse un altro tentativo di risparmiare per chiudere il Contratto.

Angela Loritto

Lo SNADIR alle elezioni degli organi statutarî

Le elezioni interne devono essere l'appuntamento più significativo di ogni struttura sindacale; devono essere il momento di massima partecipazione di tutti gli iscritti alla vita del loro Sindacato. Nel Regolamento elettorale lo SNADIR si è preoccupato, prima di tutto di realizzare l'importante principio di assicurare il diritto elettorale attivo e passivo a tutti gli iscritti anche in assenza di Segreterie Provinciali. Ogni iscritto, in virtù delle aggregazioni, potrà non solo votare i propri delegati al Congresso, ma anche chiedere di essere candidato nella lista della Provincia viciniora, realizzando concretamente un diritto che non deve essere solo enunciato sulla carta.

La Segreteria Nazionale

REGOLAMENTO ELETTORALE SNADIR Elezioni degli Organi Statutarî e dei delegati al Congresso Nazionale

Art. 1

Calendario delle operazioni

Le operazioni elettorali devono essere effettuate entro 6 mesi dal termine ultimo per le iscrizioni valide ai fini congressuali e secondo i tempi sottoindicati.

- 30 aprile 2003 termine ultimo per le iscrizioni valide ai fini congressuali.
- 18 giugno 2003 invio degli elenchi aggiornati da parte della Segreteria Nazionale alle Segreterie Provinciali. Le Segreterie Provinciali provvederanno a integrare nuovi iscritti al 30 aprile 2003 e a depennare i nominativi di eventuali disdette non ancora acquisiti dalla Segreteria Nazionale.
- 30 giugno 2003 scade il termine ultimo per la nomina della C.E.P. Contestualmente vengono pubblicati da parte delle Segreterie Provinciali gli elenchi corretti al 18 giugno 2003.
- Entro il 10 luglio 2003 la CEP dovrà acquisire e pubblicare gli elenchi definitivi e stabilire i giorni e gli orari per la consultazione delle liste da parte degli iscritti interessati. Gli orari e i giorni di consultazioni saranno pubblicate nel sito internet <http://www.snadir.it>, presso le segreterie provinciali e la segreteria nazionale.
- Entro il 18 luglio 2003 dovranno essere presentate alla CEP le liste dei candidati secondo le modalità e gli orari e nel luogo stabilito dalla stessa CEP.
- Entro il 28 luglio 2003 la CEP provvederà alla pubblicazione della o delle liste dei candidati presso la segreteria provinciale di competenza, la segreteria nazionale e nel sito internet <http://www.snadir.it>.
- Entro il 21 settembre 2003 vengono svolte le elezioni degli Organi statutarî provinciali e dei delegati al Congresso Nazionale.
- Lo scrutinio dovrà comunque essere effettuato entro due giorni dalla data effettiva delle votazioni provinciali.
- Entro il 23 settembre 2003 la CEP, dopo lo scrutinio effettuato dalla Commissione di seggio (CDS) approva e pubblicizza i risultati e dà comunicazione del nome degli eletti alla Segreteria Nazionale in carica che divulgherà i risultati agli iscritti immediatamente tramite il sito internet <http://www.snadir.it> e successivamente mediante il proprio organo di stampa.
- La CEP entro il 30 settembre 2003 invierà copia conforme dei verbali di scrutinio e dei risultati alla Segreteria Nazionale presso la quale è stata insediata la Commissione Elettorale Nazionale (CEN) competente per tutto il territorio nazionale di eventuali reclami non soddisfatti dalla CEP.
- Dopo il 10 ottobre 2003 verranno effettuate le elezioni degli organi esecutivi provinciali che daranno immediata notizia della propria composizione alla Segreteria Nazionale.
- Entro il 15 novembre 2003 viene indetto il Congresso Nazionale per le elezioni degli Organi Statutarî Nazionali.

Art. 2

Assemblee

Possono essere indette assemblee pregressuali a livello provinciale e interprovinciale per discutere temi previsti dal Congresso Nazionale.

Art. 3

Commissione Elettorale Provinciale (CEP)

I componenti della CEP sono nominati dalle rispettive Segreterie o in mancanza dalla Segreteria nazionale in numero non inferiore a tre. I componenti della CEP, nella prima riunione, nominano il Presidente che avrà il compito di organizzare i lavori e sottoscrivere i relativi verbali.

Art. 4

Commissione Elettorale Nazionale (CEN)

I componenti della CEN vengono nominati dalla Segreteria Nazionale in numero non inferiore a tre. I componenti della CEN, nella prima riunione, nominano il Presidente che avrà il compito di organizzare i lavori e sottoscrivere i relativi verbali.

Art. 5

Compiti della CEP

- nomina la Commissione di seggio
- prepara le urne
- acquisisce l'elenco dei votanti dalla Segreteria Provinciale o Nazionale
- predispone il calendario e l'orario delle operazioni preliminari al voto prevedendo di favorire la partecipazione, la più ampia possibile di tutti gli iscritti.
- Accetta le liste nei tempi fissati
- Redige il verbale definitivo degli scrutini di voto
- Giudica i ricorsi relativi alle procedure degli scrutini
- Proclama gli eletti verificandone la regolare iscrizione al sindacato.

Art. 6

Ricorsi alla CEP

La CEP è competente per i ricorsi in ambito provinciale:

- contro la compilazione dell'elenco degli iscritti
 - contro le modalità inerenti lo scrutinio di voto
- Avverso le decisioni della CEP è possibile il ricorso alla CEN.

Le delibere della CEP e della CEN riguardo i ricorsi di loro competenza sono prese a maggioranza e comunicate entro tre giorni agli interessati e alla Segreteria di competenza.

Art. 7

Commissione Elettorale Nazionale (CEN)

Ha gli stessi compiti della CEP in ambito nazionale.

Ha, inoltre, il compito di raccogliere i dati elettorali di ogni Provincia e convalidare i nominativi dei delegati al Congresso.

Decide gli eventuali ricorsi contro l'operato delle CEP.

Art. 8

Commissione di seggio (CDS)

Sono nominate dalla CEP e dalla CEN rispettivamente in ambito provinciale e nazionale in numero non inferiore a tre, in base all'elenco degli aventi diritto al voto predisposto dalle Segreterie Provinciali e dalla Segreteria Nazionale.

Ai lavori della CDS hanno diritto di presenziare i rappresentanti di ogni lista che possono a loro richiesta, inserire a verbale le loro osservazioni, firmare tutti gli atti e controfirmare i sigilli apposti alle urne elettorali.

Art. 9

Incompatibilità

I componenti della CEP, della CEN e della CDS e i rappresentanti di lista non possono essere candidati per le elezioni degli organi statutarî.

Art. 10

Diritto al voto

Godono di elettorato attivo e passivo tutti i soci iscritti al Sindacato al 30 aprile 2003 e che siano in regola con il pagamento dei contributi sindacali sia per delega che per contanti.

Art. 11

Composizione della Segreteria Provinciale

Si fa riferimento ai rispettivi articoli dello Statuto e del regolamento attuativo dello stesso.

Fino a 500 iscritti 5 (cinque) componenti. Da 501 iscritti in poi 7 (sette) componenti.

Art. 12

Elezioni della Segreteria Provinciale

Vengono eletti membri della Segreteria Provinciale i candidati che hanno ottenuto a scalare il numero maggiore di voti fino alla copertura dei posti previsti.

Il metodo di ripartizione dei seggi, in caso di liste contrapposte, è quello proporzionale.

La segreteria provinciale elegge al suo interno il segretario provinciale e il tesoriere.

Art. 13

Delegati al Congresso Nazionale

Sono nominati delegati i candidati che nelle liste provinciali hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero degli aventi diritto. Viene eletto un delegato ogni 100 (cento) iscritti. Il numero degli iscritti spettante ad ogni provincia ai fini del calcolo dei delegati viene arrotondato per eccesso per giungere a un multiplo di cento (ad es. se gli aventi diritto in una provincia o in province aggregate sono 429 si arrotonda a 500 e si divide per 100. Pertanto in questo caso si avranno 5 delegati al congresso nazionale).

Art. 14

Candidature

Le candidature sono libere e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati. Tale documentazione viene acquisita dalla CEP e dalla CEN.

Art. 15

Liste

Ogni lista può includere un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei membri da eleggere e deve essere presentata da almeno 10 (dieci) degli aventi diritto.

a) In assenza della struttura provinciale, la Segreteria Nazionale può aggregare alla lista dei candidati della provincia viciniora, il nominativo di uno o più candidati agli organi di cui agli artt. 12 e 13;

b) In assenza della struttura provinciale e nel caso di presentazione di una lista provinciale la gestione delle votazioni saranno affidate alla CEP della provincia viciniora presso la quale è costituito il seggio elettorale.

Nei casi a) e/o b) del presente articolo l'elenco degli iscritti viene attribuito alla provincia presso la quale è costituito il seggio.

Ogni lista deve essere identificabile con un numero e/o una parola o motto.

Art. 16

Presentatori di lista

I presentatori non possono essere candidati e non possono presentare più di una lista.

I presentatori devono apporre la propria firma su fogli contenenti i nominativi dei candidati relativi alla lista e devono indicare gli estremi di un proprio documento di identità.

Tale forma di riconoscimento è sostitutiva dell'autenticazione della firma.

La presentazione della lista si effettua presso la sede della CEP nell'orario stabilito dalla medesima.

Contestualmente alla presentazione della lista il primo presentatore o un suo delegato potrà designare un rappresentante di lista in seno alla CEP e alla commissione di seggio con funzione di controllo. Il primo presentatore può anche essere rappresentante di lista sia in seno alla CEP sia in seno alla CDS.

Il presentatore o un suo delegato presenta la lista in duplice copia alla CEP che ne restituirà una copia vistata e firmata dal Presidente come ricevuta.

Art. 17

Modalità delle votazioni

Le elezioni a livello provinciale avvengono per posta o presso i seggi costituiti.

La CEP invia a tutti gli iscritti le schede elettorali in doppia busta.

Sul frontespizio della busta interna dovrà essere indicato il relativo numero d'ordine corrispondente all'elenco in possesso della CEP.

Prima della distribuzione delle schede elettorali, la CEP dovrà controllare l'assoluta integrità di esse e le dovrà autenticare mediante apposito timbro e firmarle.

Gli elettori esprimono innanzitutto il voto di lista in caso di liste contrapposte e le preferenze all'interno della lista prescelta. Il numero delle preferenze esprimibile non può essere superiore al 50% dei componenti da eleggere arrotondato per eccesso (ad es. tre preferenze esprimibili per l'elezione di 5 componenti la segreteria provinciale; quattro preferenze per l'elezione di 7 componenti la segreteria provinciale).

Gli elettori inviano le schede alla CEP per posta presso la Segreteria Provinciale o si recano presso il seggio elettorale per depositarle nell'apposita urna predisposta sempre presso la Segreteria Provinciale.

Art. 18

Commissione di seggio (CDS)

La CDS provvede a registrare i nominativi degli elettori mediante il relativo numero d'ordine presente sulla busta, che verrà staccato o cancellato dalla busta stessa dopo la registrazione degli elettori che hanno votato direttamente al seggio.

Per le buste pervenute mezzo posta la CDS provvederà alla registrazione e alla cancellazione del numero identificativo prima di inserirle nelle urne.

Art. 19

Operazioni di scrutinio

Nell'ultimo giorno delle votazioni, scaduta l'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, la CDS procede seduta stante alle operazioni di scrutinio che devono essere pubbliche per gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Nessun estraneo all'elettorato attivo e passivo può accedere al seggio.

Nessuno può accedere alle schede salvo i componenti della CDS.

Lo scrutinio effettuato esclusivamente dalla CDS si svolgerà secondo le seguenti fasi:

- sugli elenchi degli elettori si controllerà l'esatto numero degli aventi diritto al voto e di coloro che hanno effettivamente votato.
- Successivamente si estrarranno le schede dall'urna e si procederà al loro conteggio che deve corrispondere a quello dei votanti.
- Si passerà quindi al controllo della validità delle schede, poi si conteggeranno i voti di lista e successivamente si procederà allo spoglio delle preferenze.

Regione	Province	Segretari Prov.li	Delegati	Seggio Elettorale
NORD				
Emilia Romagna	BO			Segreteria Prov.le Milano
	FE			Segreteria Prov.le Milano
	FO			Segreteria Prov.le Milano
	MO			Segreteria Prov.le Milano
	PC			Segreteria Prov.le Milano
	RA			Segreteria Prov.le Milano
	RN			Segreteria Prov.le Milano
Liguria	GE			Segreteria Prov.le Milano
	IM			Segreteria Prov.le Milano
Lombardia	BG			Segreteria Prov.le Milano
	BS			Segreteria Prov.le Milano
	CO			Segreteria Prov.le Milano
	CR			Segreteria Prov.le Milano
	LC			Segreteria Prov.le Milano
	MI	1		Segreteria Prov.le Milano
	PV			Segreteria Prov.le Milano
	SO			Segreteria Prov.le Milano
Piemonte	AL			Segreteria Prov.le Milano
	CN			Segreteria Prov.le Milano
	NO			Segreteria Prov.le Milano
	TO			Segreteria Prov.le Milano
Valle d'Aosta	AO			Segreteria Prov.le Milano
Veneto	BL			Segreteria Prov.le Milano
	PD			Segreteria Prov.le Milano
	TV			Segreteria Prov.le Milano
	VI			Segreteria Prov.le Milano
	VR			Segreteria Prov.le Milano
Totale		1	4	

segue da pag.6

4) Devono essere annullate le schede che non esprimono chiaramente la volontà dell'elettore.
 La CDS procederà alla stesura del verbale di scrutinio e lo comunicherà alla CEP. Alla copia del verbale destinato alla CEP la CDS dovrà allegare l'elenco degli aventi diritto al voto, le schede votate e quelle non utilizzate avute in consegna prima dell'inizio delle votazioni. La CDS nel verbale di scrutinio dovrà elencare il numero degli aventi diritto, il numero dei votanti, il numero delle schede valide e il numero delle schede annullate e il numero dei voti espressi per lista e per preferenza.
 Per le schede annullate la CDS dovrà verbalizzare il motivo per il quale si è pervenuti alla decisione dell'annullamento.
 Le schede bianche vanno vidimate da almeno uno degli scrutatori e timbrate.

Art. 20

Proclamazione eletti

La CEP acquisiti i verbali dalla CDS comunica alla CEN e alla Segreteria Nazionale i nominativi degli eletti.

Art. 21

Commissione elettorale Nazionale(CEN)

La CEN ha il compito di:

- a) ufficializzare i risultati pervenuti dalle CEP;
- b) accreditare i delegati al Congresso Nazionale, i quali delegati acquistano la pienezza dei loro diritti dopo tale convalida che verrà comunicata alla Segreteria Nazionale e ai singoli interessati;
- c) ricevere eventuali liste per la nomina degli organi nazionali e di verificarne la loro regolarità;
- d) nominare i componenti della commissione di seggio nell'ambito del Congresso nazionale ;
- e) ricevere i ricorsi contro le decisioni delle CEP;
- f) ricevere i risultati espressi dal Congresso Nazionale e di comunicarli alla Presidenza.

Art. 22

Candidati agli Organi Nazionali

Gli organi nazionali da eleggere sono:

- a) Segretario Nazionale
- b) Segreteria Nazionale
- c) Collegio Nazionale dei Proviviri

Le modalità per le candidature, le liste, i presentatori sono uguali a quelle per gli organi provinciali.

Regione	Province	Segretari Prov.li	Delegati	Seggio Elettorale
CENTRO - SUD				
Abruzzo	AQ			Segreteria Prov.le Foggia
	CH			Segreteria Prov.le Foggia
	TE			Segreteria Prov.le Foggia
Molise	CB			Segreteria Prov.le Foggia
Puglia Nord	FG	1		Segreteria Prov.le Foggia
	Totale	1	2	
Puglia Sud	BA	1		Segreteria Prov.le Bari
	BR			Segreteria Prov.le Bari
	LE			Segreteria Prov.le Bari
	TA			Segreteria Prov.le Bari
Totale	1	2		Segreteria Prov.le Bari
CENTRO - SUD				
Basilicata	PZ			Segreteria Prov.le Napoli
Calabria	CS			Segreteria Prov.le Napoli
	CZ			Segreteria Prov.le Napoli
	RC	1		Segreteria Prov.le Napoli
Campania	VV			Segreteria Prov.le Napoli
	AV	1		Segreteria Prov.le Napoli
	BN	1		Segreteria Prov.le Napoli
	CE	1		Segreteria Prov.le Napoli
	NA	1		Segreteria Prov.le Napoli
Totale	6	13		
SARDEGNA				
	CA	1		Segreteria Prov.le Cagliari
	NU	1		Segreteria Prov.le Cagliari
	OR			Segreteria Prov.le Cagliari
	SS	1		Segreteria Prov.le Cagliari
	Totale	3	3	
SICILIA				
Sicilia Nord	ME			Segreteria Prov.le Palermo
	PA			Segreteria Prov.le Palermo
	TP			Segreteria Prov.le Palermo
	Totale	3	4	
Sicilia Centro-Occidentale	AG	1		Segreteria Prov.le Agrigento
	CL	1		Segreteria Prov.le Agrigento
	EN	1		Segreteria Prov.le Agrigento
	Totale	3	3	
Sicilia Sud-Orientale	CT	1		Segreteria Naz.le Modica
	RG	1		Segreteria Naz.le Modica
	SR	1		Segreteria Naz.le Modica
	Totale	3	4	
TOTALE		25	39	
Soci Fond.		5		
Totale C.N.		30	39	

La lista o le liste devono essere presentate alla CEN - secondo i tempi stabiliti dalla stessa - almeno due ore prima delle votazioni degli organi statutari nazionali previste nel programma del Congresso. La lista o le liste devono presentare un numero di candidati pari al numero dei componenti degli organi nazionali da eleggere.

I presentatori di lista devono essere almeno dieci.

Ogni lista può nominare un proprio rappresentante presso la CDS nell'ambito del Congresso Nazionale.

Art. 23

Modalità delle votazioni al Congresso Nazionale

Sono ammesse le votazioni palesi per alzata di mano. Su richiesta del 25% dei candidati presenti si può ricorrere alle votazioni per scrutinio segreto.

Art. 24

Presidenza

Il Congresso nella prima seduta in apertura dei lavori, come primo atto ufficiale nomina un proprio Presidente che avrà il compito di calendarizzare e organizzare i lavori congressuali. Il Presidente riceve dalla CEN i risultati delle votazioni per il Segretario, la Segreteria Nazionale e per il Collegio Nazionale dei Proviviri e li comunica ufficialmente al Congresso. I risultati sono considerati ufficiali solo dopo la comunicazione del Presidente o di un suo delegato. Il Presidente riceve eventuali ricorsi contro le decisioni della CEN e li comunica al Congresso che sospende i propri lavori e discute immediatamente sul ricorso presentato pervenendo ad una decisione con votazione. I tempi della discussione e le modalità della votazione sono prerogative esclusive del Presidente del Congresso Nazionale.

Ogni Delegato ha diritto ad interventi previa comunicazione scritta al Presidente che dovrà rispettare l'ordine di richiesta.

Il Presidente si avvale di un segretario verbalizzante e di altri due collaboratori. Il verbale di tutti i lavori del Congresso compreso il verbale della CEN e della CDS nazionale sono acquisiti dal Presidente che dopo il parere favorevole del Congresso li controfirma assieme al verbalizzante e agli altri due collaboratori e li consegna al Segretario Nazionale che li custodisce fino al prossimo Congresso Nazionale.

Art. 25

Incompatibilità Organi Nazionali

Nessuna carica è incompatibile alla nomina di membro degli organi nazionali.

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

Per particolari necessità potrete contattare la
Segreteria Nazionale - via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)
Tel. 0932/762374 - Fax 0932/455328
 o le varie sedi SNADIR Provinciali o Zonali

Città	Responsabile	Indirizzo	CAP	Località	Tel./Fax/Cell.	Orario ufficio	E-Mail
AGRIGENTO sede prov.le SNADIR	Magro Giuseppe	Piazza Primavera, 15	92100	AGRIGENTO	0922/613048- 338/2612199	Martedì e Giovedì 17,00 - 19,00	snadir.ag@snadir.it
AVELLINO	Panza Antonio	Via Roma, 130	83036	MIRABELLA ECLANO (AV)	347/9469684		
BARI	D'Ambrosio Michele	Via Laterza, 95	70029	SANTERAMO (BA)	329/4115222		
BENEVENTO	Muto Antonella	Viale degli Astronauti, 3	83038	MONTEMIETTO (AV)	333/2920688		
CAGLIARI sede prov.le SNADIR	Cappai Maricilla	Via Segni, 139	09047	SELARGIUS (CA)	0708474289 - 853086 cell.340/0670940	Martedì e Venerdì 16,30 - 18,30	snadir.ca@snadir.it
CALTANISSETTA	Petix Giovanni	Via Benintendi, 70	93100	CALTANISSETTA	360/987076		
CASERTA sede prov.le SNADIR	Albano Antonietta Caggese Vincenzo	Viale Manzoni, 28	81025	MARCIANISE (CE)	0823/823638 cell.3298195350	Martedì 16,30 - 18,30	snadir.ce@snadir.it
CAST/MARE di STABIA sede zonale SNADIR	Ernesto Soccavo	Corso Garibaldi, 108	80053	CASTELLAMMARE di STABIA	340/0670921	Martedì 16,30 - 18,30	
CATANIA	Zuccarello Katia	Via G. Marconi, 79	95045	MISTERBIANCO (CT)	347/3315323		
ENNA	D'Oro Claudio	Via Belviso, 17/C	94014	NICOSIA (EN)	328/8775955		
FOGGIA sede prov.le SNADIR	Fiore Matteo	Via Alberona, 6	71016	SAN SEVERO (FG)	0882/333201		snadir.fg@snadir.it
MILANO sede prov.le SNADIR	Borsò Alberto	Via A. Antonelli, 4 (MM3 Corvetto)	20139	MILANO	02/56816546 02/56807469	dal Lunedì al Venerdì 16,00 - 19,00	snadir.mi@snadir.it
NAPOLI sede prov.le SNADIR	Cacciapuoti Francesco	Via Cesare Rossaroll, 174	80139	NAPOLI	081/440733 340/0670924	Mart.-Merc. - Giov. 16,30 - 18,30	snadir.na@snadir.it
NOLA sede zonale SNADIR	Allocca Pina	viale A. Labriola, 37/B-5	80030	CAMPOSANO (NA)	339/4180975		pinaallocca@inwind.it
NUORO	Boi Sergio	Via V. Emanuele III, 3	08040	ULASSAI (NU)	333/4502036		snadir.nu@snadir.it
PALERMO sede prov.le SNADIR	Pace Giuseppe	Via Torino, 38	90133	PALERMO	091/6166222 349/5682582	Martedì e Giovedì 17,00 - 19,00	snadir.pa@snadir.it
PISA sede prov.le SNADIR	Fornai Sandra	Via M. Canavari, 15	56100	PISA	050/970370 347/7313947	Martedì e Venerdì 17,00 - 19,00	snadir.pi@snadir.it
RAGUSA sede prov.le SNADIR	Scivoletto Marisa	Via Sacro Cuore, 87	97015	MODICA (RG)	0932/762374	Martedì e Venerdì 16,30 - 18,30	snadir@snadir.it
SALERNO	Siniscalchi Nunzia	Via C. Pisacane, 73	84082	BRACIGLIANO (SA)	338/8807933		
TRAPANI	Di Giuseppe Vito	Via Bonsignore	91022	CASTELVETRANO (TP)	368/3089417		
VARESE sede prov.le Snadir	Loritto Angela	Via San Cristoforo, 9	21047	SARONNO (VA)	02/9621582	Mercoledì 16,30 - 18,30	

Vuoi costituire la segreteria dello SNADIR nella tua provincia ?
 Telefona allo 0932/762374

**SOGNI E DESIDERI CONDIVISI
 CAMBIANO IL MONDO
 ADERISCI ALLO
 S N A D I R**

In preparazione i testi per il Concorso

Lo Snadir - che tanto si è impegnato, e continua a farlo, per lo stato giuridico - intende anche sostenere gli insegnanti in previsione del concorso e della necessaria preparazione per superarlo. Una équipe di esperti, coordinati dal Prof. Troia, è già impegnata nella progettazione e realizzazione di testi, strumenti e media efficaci per la preparazione al concorso, che sarà "volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica." (art. 5 comma 2 del DdL 1877).

Tali strumenti saranno disponibili per gli iscritti allo Snadir subito dopo l'emanazione da parte del M.I.U.R. del Regolamento attuativo e del programma di esame del concorso: la loro configurazione redazionale sarà studiata appositamente per poter facilitare lo studio e la preparazione.

Nel prossimo numero di Professione i.r. la scheda di prenotazione che sarà disponibile quanto prima nel sito internet <http://www.snadir.it>
 La Segreteria Nazionale

Magazine Giuridico

Le nuove norme
sulla Maternità e Paternità



Le nuove norme
sulla Maternità e Paternità
a cura di Orazio Ruscica

Uno strumento di agevole lettura del Testo Unico, cui si dovrà fare esclusivo riferimento per quanto riguarda il "congedo per maternità" ed i "congedi parentali", attraverso

- * norme richiamate dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001;
- * tabelle che facilitano la comprensione dei vari tipi di assenza che si possono usufruire legate allo status di genitori naturali, affidatari ed adottivi;
- * modelli di domanda per la fruizione dei predetti congedi.

Il volume può essere richiesto inviando €2,48 (in francobolli "posta prioritaria") presso la sede nazionale (via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica; Tel. 0932 762374 Fax 0932 455328).

I colleghi incaricati annuali possono iscriversi inviando per posta alla segreteria nazionale dello SNADIR (via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA) tre copie, debitamente compilate, della seguente delega.



Spett.le SNADIR - Segreteria Nazionale
 Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

Alla Direzione Provinciale del Tesoro
 di _____

Al Sig. Direttore/Preside del _____

di _____

Il sottoscritt _____ nat a _____ il _____ abitante a _____ c.a.p. _____ in via _____ n. _____ tel. _____/_____ Diocesi da cui dipende _____ Partita di spesa fissa n. _____ insegnante presso _____ via _____ di _____ iscritt _____ allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione autorizza l'ufficio che lo amministra a trattenere mensilmente a decorrere dal _____ lo 0,50% sulla retribuzione. Il versamento sarà effettuato sul c.c.p. n.11291978 intestato a:

SNADIR
 via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

L'iscrizione al Sindacato e la delega di riscossione dei contributi si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo, ove non vengano revocate dal sottoscritto entro la data del 31 ottobre di ciascun anno mediante comunicazione scritta alla sede Nazionale dello SNADIR e all'ufficio pagatore.


Il sottoscritt _____ chiede infine che gli importi mensilmente trattenuti siano versati, entro 5 giorni dal mese successivo cui si riferiscono allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione cui è iscritto.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali (ai sensi dell'art.10 L.675/96), consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consento altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(luogo e data)

(Firma leggibile per esteso)

Crescita dello SNADIR



Garanzia di riservatezza
 Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica dello SNADIR e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato, salvo divieto espresso per iscritto degli interessati, per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per eseguire obblighi di legge. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a Snadir - Responsabile trattamento banca dati - via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG).

PROFESSIONE I.R.

Periodico di attualità, cultura, informazione dello SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
 Iscr. Tribunale di Modica n.2/95
 Direttore: Orazio Ruscica
 Direttore Responsabile: Rosario Cannizzaro
 Redazione: Rosario Cannizzaro, Orazio Ruscica, Marisa Scivoletto.

Hanno collaborato: Angela Loritto, Orazio Ruscica, Massimo Salani, Rossella Sudano, Pasquale Troia, Francesco Viger.

Redazione - Amministrazione - Segreteria:
 via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)
 Tel. 0932.76.23.74 - Fax 0932.45.53.28
 Fotocomposizione e Stampa: Coop. C.D.B. - Ragusa
 Questo numero ha avuto una tiratura di 8000 copie
 Consegnato in tipografia il 19 giugno 2003

Questo periodico è associato alla



Unione
 Stampa
 Periodica
 Italiana

SNADIR - INFO

Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.)
 Fax 0932/45.53.28

L'ufficio di Segreteria Nazionale dello SNADIR è a vostra disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00.

La segreteria telefonica e il fax sono in funzione 24 ore su 24. Si riceve su appuntamento nei giorni di Mercoledì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri: 340/0670900; 340/0670921; 340/0670924; 340/0670940; 349/5682582.